

N. R.G. 2019/4755



TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale di Trieste, nella seguente composizione collegiale:

| | |
|--------------------------|------------------|
| dott. Anna Lucia Fanelli | Presidente |
| dott. Monica Pacilio | Giudice |
| dott. Francesca Ajello | Giudice relatore |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ex art. 35-bis, comma 4, primo periodo, d.lgs. n. 25/2008

letto il ricorso, depositato il 28/06/2019, trasmesso al giudice relatore solo nel mese di agosto 2020 unitamente ad altri 223 fascicoli, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste del 23.05.2019, con cui è stata dichiarata inammissibile, *ex art. 29, comma 1, lett b), d.lgs. n. 25/2008*, la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale reiterata dal ricorrente

osservato che il ricorrente, nelle more della decisione della Commissione Territoriale di Trieste si è sposato con una persona allo stato regolarmente soggiornante in Italia e ha avuto un figlio (non risultano documenti relativi al secondo figlio indicato in ricorso);

considerato che potrebbero sussistere, in linea astratta, i presupposti per la concessione di un titolo di soggiorno;

tenuto conto dell'interesse preminente dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali relativi alla coesione familiare;

ritenuta la sussistenza di gravi e circostanziate ragioni, che possono giustificare la sospensione del provvedimento impugnato;

precisato che, come previsto dall'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n 25/2008, entro cinque giorni dalla notificazione del presente decreto le parti possono depositare note difensive



ed entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine possono essere depositate note di replica;

precisato dunque che solo qualora siano state depositate le predette note (difensive e/o di replica) verrà emesso un nuovo decreto con cui si confermerà, modificherà o revocherà il presente provvedimento;

P.Q.M.

1. ACCOGLIE l'istanza di sospensione dell'efficacia del gravato provvedimento della Commissione Territoriale di Trieste;
2. ORDINA alla Commissione Territoriale di Trieste di depositare la documentazione prescritta dall'art. 35-*bis*, comma 8, d.lgs. n. 25/2008;
3. DISPONE che la Cancelleria:
 - o notifichi il ricorso e il presente provvedimento al Ministero dell'Interno Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste;
 - o comunichi il presente provvedimento al ricorrente.

Decorsi dieci giorni dalla notificazione del ricorso e del presente decreto il Collegio si riserva di provvedere nuovamente sulla sospensiva.

Così deciso a Trieste, il 07/10/2020.

Il giudice

Il Presidente

dott. Francesca Ajello

dott. Anna Lucia Fanelli

